

Inammissibilità del ricorso avverso un Piano per il prelievo venatorio per difetto di legittimazione attiva di un Comitato di protezione animali

T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. II 25 novembre 2022, n. 949 - Di Benedetto, pres.; Giovannini, est. - CADAPA - Comitato Antispecista Difesa Animali Protezione Ambiente ODV (avv. Petrucci) c. Regione Emilia-Romagna (avv.ti Lista e Mastragostino) ed a.

Caccia e pesca - Approvazione del Piano prelievo del daino per la stagione venatoria 2022/2023 - Richiesta di annullamento - Difetto di legittimazione attiva del Comitato ricorrente per non essere compreso tra gli organismi rappresentativi sul piano nazionale in materia ambientale e naturalistica e non aver comprovato neppure in altro modo detta richiesta e necessaria rappresentatività.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, CADAPA – Comitato Antispecista Difesa Animali Protezione Ambiente ODV – chiede l’annullamento della delibera della Giunta Regionale - Emilia Romagna n. 1128 del 4/7/2022, avente ad oggetto “approvazione del Piano prelievo del daino per la stagione venatoria 2022/2023”.

Avverso tale atto della Regione Emilia – Romagna CADAPA propone azione impugnatoria, sulla base dei seguenti motivi in diritto: Eccesso di potere sotto diversi profili, perché il Piano regionale di prelievo del daino non rispetta il termine di chiusura della caccia a tale specie, che è stato fissato per l’anno 2022/2023 al 31 gennaio 2023, mentre nel piano di prelievo impugnato la caccia al daino risulta ingiustificatamente prorogata al 30 marzo 2023. Secondo l’Associazione ricorrente il Piano è inoltre in contrasto con l’art. 18, c. 5 L. n. 157 del 1992, posto che l’atto regionale prevede un numero delle giornate di caccia al daino superiore ai 3 giorni previsti dalla suddetta norma essendo previste nel Piano ben n. 5 giorni di caccia, sulla base di quanto è stato previsto nel Calendario Venatorio Regionale 2022/2023. Il Piano di prelievo impugnato è inoltre viziato per carenza e perplessità della motivazione, in quanto, specie per quanto riguarda l’allegato n. 1 della delibera di G.R., si deve rilevare che i dati in tale allegato evidenziati risultano poco chiari, non intelligibili, così come sono oscure e incomprensibili le tabelle inserite nel suddetto Allegato, dato che dalle stesse non si riesce a capire come sia stato ottenuto il dato relativo ai danni da abbattere in riferimento a ciascun distretto. Risultano carenti di motivazione anche i passaggi della delibera che delineano le finalità pianificatorie perseguite con detto prelievo: sia che esse siano di tipo conservativo sia che prevedano la eradicazione dei daini presenti in quelle zone, finalizzata alla prevenzione dei danni che la specie daino potrebbe arrecare a non meglio precisate attività antropiche. Manca ogni dato riferibile a quante e a quale tipologia di aziende i daini hanno arrecato un danno, risultando al riguardo insufficiente l’indicazione, del tutto generica, che i danni siano stati causati ad aziende del comparto agro – forestale e alla viabilità; manca altresì l’indicazione delle tipologie di danno di cui sia accertata la riconducibilità a detta specie animale. Ritiene inoltre CADAPA che la delibera regionale impugnata si ponga ulteriormente in contrasto con gli artt. 9 e 41 Cost. e con la Legge Cost. n. 1 del 2022 che, modificando le suddette disposizioni della Carta Costituzionale, ha inteso tutelare l’Ambiente quale valore primario costituzionalmente protetto. Secondo la ricorrente, la delibera impugnata viola anche la Carta di Nizza e il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, atti internazionali recanti la qualificazione degli animali quali esseri senzienti, con relativo riconoscimento della dignità degli animali e dell’obbligatorio rispetto verso gli stessi. In tale ottica, come ha anche stabilito la Corte Costituzionale, la caccia può essere esercitata purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole. Le Regioni pertanto possono introdurre norme modificative di quelle statali solo ove queste innalzino il livello di tutela previsto da queste ultime.

Regione Emilia-Romagna, costituitasi in giudizio, eccepisce pregiudizialmente il difetto di legittimazione attiva del Comitato ricorrente per non essere compreso tra gli organismi rappresentativi sul piano nazionale in materia ambientale e naturalistica e non aver comprovato neppure in altro modo detta richiesta e necessaria rappresentatività. Nel merito, l’Amministrazione regionale resistente chiede che il ricorso sia respinto, stante la ritenuta infondatezza di tutti i motivi in esso rassegnati.

Sono intervenuti in giudizio *ad adiuvandum* le ragioni di parte ricorrente Limav Odv e Leal Odv rappresentati e difesi dal medesimo difensore, chiedendo adesivamente l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della delibera regionale impugnata dal Comitato ricorrente.

Alla camera di consiglio del 22 novembre 2022, la causa è stata chiamata: alle parti il Presidente della Sezione ha comunicato la possibilità di immediata decisione della causa nel merito ex art. 60 Cod. proc. amm., con sentenza redatta in forma succintamente motivata. La causa è stata quindi trattenuta per la decisione come indicato nel verbale.

Il Tribunale deve osservare, in via pregiudiziale ed esaustiva ai fini del decidere, che è fondata l’eccezione in rito sollevata



dalla resistente amministrazione regionale, con la quale si rileva l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva da parte di CADAPA – Comitato Antispecista Difesa Animali Protezione Ambiente ODV.

Invero, dalle risultanze in atti CADAPA – odierna ricorrente - non risulta inserita nell'elenco delle associazioni ambientaliste e naturaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ex art. 13 della L. n. 349 del 1986; fatto, questo, già di per sé indicativo della sussistenza o meno di legittimazione a proporre cause in sede giurisdizionale in materia ambientale; garantendo all'associazione ambientalista, l'inclusione nel predetto elenco, l'effettiva rappresentatività *ex lege* della stessa sul piano nazionale, con conseguente legittimazione attiva dell'associazione a proporre tale tipologia di controversie. Il Collegio deve peraltro rilevare che, nel caso di specie, CANEPA nemmeno ha dimostrato in altro modo di essere un'associazione non riconosciuta avente una rappresentatività sul territorio nazionale tale da potersi ritenere legittimata ad agire nella specifica controversia oggi in esame, posto che sia dallo Statuto, sia dalla ulteriore documentazione prodotta in giudizio, CANEPA non risulta avere comprovato il possesso della suddetta rappresentatività e stabilità ai fini della tutela ambientale, né in ambito nazionale né, tanto meno, in ambito regionale, con specifico riferimento all'Emilia-Romagna, soprattutto in considerazione della oggettiva mancanza di alcun collegamento tra l'associazione odierna ricorrente e l'ambito di efficacia (territorio della regione Emilia Romagna) della delibera della Giunta regionale impugnata, Al riguardo, il Collegio osserva che va tenuto in considerazione sia l'estrema genericità delle ulteriori finalità di tutela ambientale che lo Statuto sociale descrive, al di là dell'unico, specifico obiettivo di CANEPA, quale diretto ad ottenere l'abolizione della caccia e, in ultimo, la liberazione di tutti gli animali secondo quanto prevedono le teorie antispeciste seguite dalla ricorrente. Per quanto riguarda il collegamento della ricorrente con il territorio della Regione Emilia – Romagna su cui si estende l'efficacia della delibera impugnata, l'associazione nulla argomenta e riferisce al fine di comprovarne l'esistenza, con la conseguenza che essa risulta carente dello specifico requisito, posto che dalle risultanze in atti essa ha la propria sede legale a Varallo, in provincia di Vercelli, nella regione Piemonte dato che in alcun modo è riconducibile all'esistenza di collegamento tra l'attività svolta dall'associazione e la pianificazione relativa alla stagione 2022/2023 del prelievo venatorio di capi della specie daino deliberata nell'ambito territoriale dell'Emilia – Romagna.

Né spunti di segno contrario possono essere individuati nelle argomentazioni svolte negli scritti difensivi di CANEPA, posto che risultano del tutto incongrui, al precisato scopo e devono ritenersi comunque insufficienti, la dichiarata partecipazione (peraltro effettuata da Comitato avente altra denominazione) alla campagna di raccolta delle firme della cittadinanza necessaria per l'indizione del referendum per l'abolizione della caccia.

La ricorrente, infatti, dalle disposizioni di Statuto risulta avere generiche finalità di tutela ambientale, essendo focalizzate e indirizzate le relative disposizioni statutarie unicamente allo scopo di abolire la caccia e di pervenire al riconoscimento, secondo la teoria antispecista seguita da CANEPA, delle specie animali quali persone non umane, con obiettivo finale la totale liberazione degli animali. E' pertanto evidente che, tale essendo lo specifico ed in concreto unico fine statutario perseguito dalla ricorrente, esso si appalesi come del tutto marginale e certamente ai confini del pur vasto bacino della tutela ambientale, con conseguente logica valutazione di occasionalità delle suddette generiche ulteriori finalità statutariamente perseguite dalla ricorrente, concernenti tutti gli altri settori costituenti l'ambito della tutela ambientale e naturalistica. CANEPA, inoltre, come già si è accennato, non risulta avere alcuna operatività e rappresentatività nella Regione Emilia-Romagna; dato, questo, risultante oltre che dallo Statuto e dal fatto che la sede legale è situata in Piemonte, anche dalla mancanza di indicazione circa l'esistenza di qualsivoglia filiale o presidio dell'associazione nella regione emiliano romagnola. Mancano, quindi, i necessari requisiti della stabilità e della rappresentatività della ricorrente sia in ambito nazionale sia con diretto riferimento all'ambito di efficacia (territorio della Regione Emilia – Romagna) del provvedimento impugnato (v. in ordine alla necessità dei requisiti: Cons. Stato sez. V, 17/5/2022 n. 3885; sez. VI, 13/9/2010 n. 6554; sez. IV, 16/2/2010 n. 885).

Per le suesposte ragioni, il presente ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva della ricorrente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

(*Omissis*)